



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 6 novembre 2013, n. 65

D.lgs. 334/1999 e smi, art. 25 "Misure di controllo". "CI.BAR.GAS S.r.l." - Stabilimento di Cerignola (FG).
"Prescrizioni - Sistema di Gestione della Sicurezza".

Il giorno 6 novembre 2013, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale,

il Dirigente del Servizio
Rischio Industriale,

visti gli artt. 4 e 5 della LR Puglia n. 7 del 04/02/1997;

vista la DGR Puglia n. 3261 del 28/07/1998;

visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

visto l'art. 18 del D.lgs. 196 del 30/06/03, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

vista la DGR Puglia n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale, con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

vista la DGR Puglia n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale, con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

visto il D.lgs. 17 Agosto 1999, n.334 e smi. «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

visto il Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997 «Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni»;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 Marzo 2009, n. 232 recante «Linee guida recanti criteri e procedure per la conduzione, nelle more del decreto previsto

dall'art.25, comma3 del D.lgs. 334/99, delle verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.lgs. 238/05.»;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Marzo 2010, n.801 «Attuazione del D.lgs334/99 e smi.. Avvio delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza»;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Luglio 2010, n.1553 «Attuazione del D.lgs334/99 e smi.. Istituzione dell'Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e.....»;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Giugno 2012, n.1097 «Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.lgs. 334/99 e smi. (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.»;

visto l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi., aggiornato a giugno 2013 e adottato con Determinazione del Dirigente Servizio Rischio Industriale 9 luglio 2013 n.39, che alla sezione A "Inventario stabilimenti di cui agli artt.6,7 del D.Lgs 334/99 e smi" al codice regionale 2FG, annovera lo stabilimento in questione.

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore,

considerato che,

- l'art. 25 del D.lgs. n. 334/1999 e smi. individua la Regione quale Autorità competente per lo svolgimento delle verifiche ispettive finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.8 del richiamato D.lgs.;
- con le richiamate DDGR n. 801 del 23.03.2010, n. 1553 del 05.07.2010 e n. 1097 del 05.06.2012, la Regione Puglia ha disciplinato lo svolgimento di dette visite ispettive ed ha demandando ad Arpa Puglia l'effettuazione delle stesse;
- ARPA Puglia ha costituito una Commissione ispettiva, composta da funzionari tecnici che ha effettuato la predetta visita ispettiva presso lo stabilimento CI.BAR.GAS S.r.l. sito in Cerignola (FG), articolata in tre giorni e precisamente il 19,29 e 30 luglio 2013, con le seguenti finalità così sintetizzate:
 - accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore conducendo un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, di cui al D.Lgs. 334/99 e smi. ed al decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 agosto 2000;
 - verificare l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
 - raccogliere informazioni specifiche in merito a:
 - eventuali modifiche intervenute nello stabilimento ai sensi del DM 9 Agosto 2000;
 - azioni adottate dal gestore al fine di ottemperare a eventuali prescrizioni impartite a conclusione dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 21 del D.Lgs 334/99 e smi.;
 - stato di validità del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero, stato di avanzamento dell'iter di rilascio dello stesso;
 - data di approvazione del Piano di Emergenza Esterno e relative misure adottate dal Gestore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;

- azioni correttive adottate dal Gestore relativamente ad indicazioni o prescrizioni derivanti da ispezioni o sopralluoghi disposti da altri enti, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza correlati all'informazione, formazione ed equipaggiamento;
- azioni intraprese dal Comune, con riferimento allo stabilimento ispezionato, in merito alla pianificazione urbanistica e territoriale nell'area circostante e all'informazione alla popolazione;
- eventuali azioni adottate dal gestore per l'adeguamento alle prescrizioni o richieste formulate nel Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) dall'Autorità Portuale;
- la richiamata Commissione di Arpa Puglia, concluse le attività ispettive, ha predisposto il "Rapporto Finale di Ispezione" e lo ha trasmesso al Servizio Rischio Industriale con nota prot. n. 60586 del 24.10.2013.

ritenuto pertanto,

- di prendere atto e fare proprie le risultanze dell'attività ispettiva svolta dalla Commissione di verifica, così come descritte nel "Rapporto Finale di Ispezione" su menzionato e che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere ai sensi di quanto disposto dalla DGR Puglia n. 1553/2010 all'adozione dei provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.8 del richiamato D.lgs.;

il Funzionario istruttore propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del d.lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per quanto rappresentato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del "Rapporto Finale di Ispezione" articolato in una relazione di 41 pagine e 8 allegati, trasmesso da ARPA con nota prot. n. 60586 del 24.10.2013, relativo alla visita ispettiva condotta con le modalità operative stabilite dal Decreto Direttoriale prot. n. DSA/DEC/2009 /00232 del 25 marzo 2009, presso lo stabilimento CI.BAR.GAS S.r.l. (sede legale e di stabilimento in S.P. 143 (Ex. S.S 529 Ofantina) al Km 3,300 - 71042 Cerignola (FG)), che si intende qui riportato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che il Gestore dello stabilimento dovrà ottemperare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione (anticipata via fax) del presente provvedimento, alle raccomandazioni e prescrizioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel Capitolo 12 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di

Ispezione” formalmente allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;

3. di stabilire che, ai fini di quanto disposto al precedente punto 2, il Gestore dovrà trasmettere ad Arpa Puglia e al Servizio Rischio Industriale, entro i predetti 60 giorni, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle prescrizioni e alle raccomandazioni formulate nel Rapporto Finale d'Ispezione. Detta relazione inoltre, dovrà riportare in calce alla stessa, una dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni sottoscritta dal Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento, nonché sull'accoglimento delle raccomandazioni;
5. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 27 del D.lgs. n. 334/1999 e smi, per quanto attiene il mancato adempimento alle prescrizioni;
6. di fare salve le competenze di altri Enti;
7. di trasmettere il presente provvedimento (anticipato via fax) alla CI.BAR.GAS. S.r.l con sede legale e di stabilimento in S.P. 143 (Ex. S.S 529 Ofantina) al Km 3,300 - 71042 Cerignola (FG);
8. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Prefettura di Foggia, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, al Comando Provinciale VV.F. di Foggia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, all'ASL di Foggia, all'Arpa Puglia Direzione Generale e DAP- Foggia;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
ing. Giuseppe Tedeschi